C.I.S.S. 38
CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Via Ivrea, 100 – 10082 CUORGNÉ' (TO) Sito web: http://www.ciss38.it
consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it ☎ 0124/657931 🖷 0124/651796 C.F. / P.I. 07262240018

CENTRI DIURNI DISABILI
CISS 38 – CUORGNE'

REGOLAMENTO E PROCEDURE DEI CENTRI DIURNI DISABILI

PREMESSA

Il Centro Diurno per Disabili, in base all'art. 1 lettere a,b,d della Legge 104/92, è una risorsa del territorio ed un punto della rete dei servizi alla persona, finalizzato all'attivazione di opportunità che favoriscono l'accesso ai servizi al maggior numero di utenti attraverso un'adeguata razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse impiegate.
A tale proposito è necessario prevedere che tutte le ammissioni presunte avvengano sulla base di progetti finalizzati alle specifiche esigenze con tempi e modalità di frequenza diversificate.
Il Centro Diurno, così inteso, ha una progettualità elastica e dinamica che si modella a secondo degli obiettivi dei progetti dei singoli soggetti inseriti.
Tale servizio si configura come " servizio aperto" ed inserito all'interno di una rete di opportunità istituzionali e non.
Il Centro Diurno, oltre ad una risposta prettamente assistenziale, considera l'aspetto educatico e relazionale del soggetto disabile, anche per sensibilizzare ad una diversa cultura della disabilità. E' necessario considerare le risorse del territorio come occasioni propedeutiche per facilitare forme di risocializzazione e progetti di inserimento.

REGOLAMENTO CON PROCEDURE

Art. 1 - A CHI E' RIVOLTO

Il servizio è rivolto a soggetti ultraquattordicenni, che comunque abbiano assolto l'obbligo scolastico, con handicap psico-fisico o plurimo di rilevante entità in possesso della certificazione di " persona handicappata con connotazioni di gravità" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 residenti prioritariamente nel territorio del C.IS.S. 38, per i quali non sono al momento attuabili normali percorsi scolastici o lavorativi al fine di garantire interventi individualizzati per il mantenimento delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti e di possibili integrazioni sociali

Art. 2 – PERSONALE

Il numero e la tipologia del personale previsto per il Centro Diurno è regolamentato secondo le norme legislative vigenti (D.G.R. n. 230 de1997 e D.G.R. 11 del 1998).

Art. 3 – ORAIO E CALENDARIO

Il servizio normalmente è aperto il Lunedi dalle 13.00 alle 17.00, dal Martedì al Venerdì dalle ore10.00 alle ore 17.00 salvo variazioni dovute alla programmazione di particolari attività.
Il Centro Diurno rimane aperto per tutto l'anno solare esclusi i giorni festivi,le giornate di programmazione delle attività, eventuali soggiorni estivi.
Eventuali chiusure extra saranno tempestivamente comunicate .

Art. 4 – TRASPORTO

Il servizio di trasporto, nel caso in cui la famiglia è impossibilitata a provvedere, viene assicurato dal Consorzio con automezzi opportunamente attrezzati ed adeguati con accompagnatore.

Art. 5 – MODALITA' DI ACCESSO

1) La famiglia presenta formale domanda all'Assistente Sociale competente per territorio che propone l'inserimento in seguito ad una valutazione del caso.
2) L'Assistente Sociale competente invia la famiglia al Centro Diurno per una visita, a scopo conoscitivo, del Servizio.
3) L'Assistente Sociale competente contatta il referente del Centro Diurno e, insieme, espletano una visita domiciliare e compilano una scheda conoscitiva del soggetto;
4) L'Assistente Sociale competente provvede a stilare apposita relazione informativa avvalendosi della collaborazione dei famigliari, altresì contatta eventuali operatori socio-sanitari o scolastici che conoscono il soggetto (medico di base, neuropsichiatra, psichiatra, insegnanti etc.).
5) Riunione tra Assistente Sociale competente, referente del Centro Diurno e referente Handicap per discussione e consegna di tutta la documentazione e modulistica necessarie.
6) Il referente dell'area handicap propone il caso in commissione U.V.H. allegando la documentazione necessaria per la valutazione dell'inserimento.

Art. 6 – PRE-INSERIMENTO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

1) Incontro tra il referente del Centro Diurno e l'Assistente Sociale competente per concordare il piano di osservazione , le modalità del pre-inserimento (orari, frequenza etc.) e la definizione del periodo osservativo che può variare dai tre ai sei mesi in relazione alle caratteristiche del soggetto.
2) Incontro tra famiglia, Assistente Sociale competente, Referente del Centro Diurno ed Educatore di riferimento del progetto.
3) Stesura della relazione sul periodo osservativo redatta dall'Educatore di riferimento e dal Referente del Centro Diurno.

4) La famiglia, prima del periodo osservativo o dell'inserimento effettivo, fornisce i seguenti documenti:

- Fotocopie del libretto sanitario, del codice fiscale e della carta d'identità;
- Certificato del medico curante riportante eventuali prescrizioni farmacologiche di tipo orale con indicazioni precise rispetto ai dosaggi ed ai tempi di somministrazione;
- Autorizzazione scritta per la necessaria terapia farmacologica orale durante l'orario di presenza al Centro Diurno;
- Autorizzazione scritta per l'utilizzo dei dati personali del proprio figlio/a a scopo didattico- educativo in conformità alla legge sulla privacy;
- Documentazione economica;

Art. 7 – INSERIMENTO EFFETTIVO

1) Dopo il periodo di osservazione, vengono definiti gli obiettivi e si elabora un Progetto Educativo Individuale.

2) Se durante il periodo osservativo, si riscontra l'inadeguatezza dell'inserimento, gli Educatori, l'Assistente Sociale competente ed i servizi specialistici, che seguono il caso, redigono una relazione che documenta tali problematicità i cui contenuti vengono discussi con la famiglia e con il referente del Centro Diurno.

3) Tale relazione viene trasmessa, per conoscenza, alla Commissione U.V.H. dell'ASL 9.

Art. 8 – PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

1) Il PEI è così articolato:

- definizione degli obiettivi;
- strumenti e metodologie;
- risorse e vincoli;
- tempi di attuazione;
- verifiche;

Questa parte del progetto viene elaborata dagli educatori e dagli O.S.S. che operano all'interno del Centro Diurno e comprende una parte educativa ed una parte assistenziale. Vengono inoltre elaborati obiettivi relativi alla famiglia in accordo con l'Assistente Sociale di riferimento.

2) Il progetto dovrà essere condiviso e sottoscritto dal Referente del Centro Diurno, dalla famiglia e dall'Assistente Sociale di riferimento.

3) L'applicazione del progetto può avvenire attraverso interventi educativi individualizzati o di gruppo, sia all'interno che all'esterno del Centro Diurno attraverso attività varie anche con l'appporto di consulenti.

Art. 9 – MODALITA' DI FREQUENZA

1) Durante il periodo di osservazione, la frequenza sarà stabilita dall'èquipe educativa in accordo con l'Assistente Sociale di riferimento.

2) Il progetto indirizza il tipo di frequenza al Centro Diurno che potrà essere a tempo pieno, part – time o solo per specifiche attività ritenute utili alla persona

Art. 10 – ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO

1) Per ogni singola attività, interna ed esterna, viene elaborato un progetto elaborato dagli Educatori ed inviato al referente handicap per la sua approvazione nel quale verranno specificati il piano di lavoro, gli obiettivi ed il numero degli utenti inseriti .

2) In riferimento alle attività esterne al Centro Diurno, previste nella programmazione del servizio, i genitori degli utenti coinvolti dovranno rilasciare un consenso scritto.

Art. 11- VERIFICHE – RIUNIONI

La verifica deve indicare se l'organizzazione complessiva del servizio è consona agli obiettivi, se si rilevano gli effetti desiderati, se la qualità del servizio è sufficiente e se gli utenti ne beneficiano realmente.

I momenti di verifica, che devono essere documentati per iscritto, possono essere così riassunti:

- Riunione settimanale di èquipe sull'andamento dei singoli progetti educativi-assistenziali e sulla programmazione complessiva nonché sul piano di lavoro settimanale.

- Riunioni periodiche con le singole famiglie degli utenti per meglio calibrare gli interventi che si intendono realizzare.

- Riunioni periodiche con l'Assistente Sociale di riferimento dei singoli utenti per una valutazione " *comune*" dei risultati rispetto agli obiettivi iniziali.

- Riunioni periodiche con tecnici e consulenti con l'obiettivo di verificare e valutare l'andamento delle attività ed eventuali cambiamenti osservati nei confronti dei partecipanti.

- E' prevista una riunione semestrale tra il referente Handicap, il Responsabile di Area ed il Referente del Centro Diurno per un momento di verifica gestionale del servizio.

- In base ai tempi di verifica stabiliti nei singoli progetti, e comunque con frequenza almeno annuale, gli operatori del servizio presenteranno una relazione scritta all'Assistente Sociale di riferimento del singolo utente.

Art. 12 – RAPPORTI CON I GENITORI

1) La famiglia deve conoscere, condividere e collaborare nella realizzazione del PEI proposto.

2) Al fine di promuovere la partecipazione delle famiglie, si ritiene opportuno prevedere almeno un incontro semestrale con le stesse.

Art. 13 – PROCEDURE IN CASO DI ASSENZA – DIMISSIONI

1) I genitori sono tenuti ad informare il Servizio in caso di assenza, anche di un solo giorno. In mancanza di preavviso verrà addebitato il costo del servizio di trasporto e mensa

2) Nel caso in cui, un utente inserito, sia assente per più di 30 giorni , senza giustificato motivo documentato, da parte della famiglia o del medico, si attiva la seguente procedura:

- Incontro con l'Assistente Sociale competente, il Referente del Centro Diurno e la famiglia per comprendere quali sono stati i motivi per cui non si è più rivolta al Servizio ed eventualmente cercando di risolvere i vari problemi insorti.

- La famiglia ha ancora un mese di tempo per riflettere sull'eventuale reintegro al Centro Diurno.

- Al termine della suscritta scadenza, se la famiglia continua a non mandare il proprio congiunto al Centro Diurno, si chiede di presentare comunicazione di dimissione, che sarà inoltrata al Responsabile di Area per quanto di competenza.

- L'Assistente Sociale referente del caso, avvalendosi del contributo dell'Educatore di riferimento e del referente del Centro Diurno, elabora relazione scritta, che successivamente sarà presentata alla Commissione U.V.H. per la presa d'atto delle dimissioni dal Servizio.

Art. 14 – PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

Due giornate all'anno sono utilizzate per la programmazione del Servizio. A tale incontro partecipano tutti gli operatori del Centro Diurno. Sarà compito del referente del Centro Diurno riportare e condividere i contenuti con il Referente handicap.

Art. 15 – INDICAZIONI PARTICOLARI

- Il Referente del Centro Diurno, nel caso si presentino situazioni rischiose durante il servizio di trasporto, valuteranno insieme alla famiglia l'utilizzo o meno del servizio.Nel caso la situazione si protraesse nel tempo, la famiglia provvederà autonomamente al trasporto o si attiverà affinchè qualcuno lo faccia al suo posto.

- Qualora la famiglia volesse, può produrre un autorizzazione scritta affinchè il proprio figlio faccia il tragitto dal Centro a casa autonomamente con o senza pulmino, altresì si impegna ad attenderlo alla fermata del mezzo.

- Qualora il progetto educativo lo preveda verrà chiesta autorizzazione scritta alla famiglia per le uscite dal Centro Diurno senza la presenza dell'operatore.

- Qualora subentrino emergenze, nelle attività del Servizio, che necessitano di un intervento medico, gli operatori avvisano immediatamente la famiglia e contemporaneamente allertano l'ambulanza per non incorrere in omissioni di soccorso.

Art. 16 – PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO

La quota a carico degli utenti è relativa alle sole prestazioni di mensa e trasporto e viene calcolata in base agli effettivi giorni di frequenza ed al reddito individuale.

Quota trasporto

Il costo del trasporto viene calcolato in base alle frequenze ed al reddito individuale degli utenti ed è relativo ad una quota percentuale riferita all'effettivo costo giornaliero .

Quota mensa

Il costo di ciascun pasto consumato dagli utenti che frequentano i Centri Diurni è pari al 75% del costo effettivo del pasto medesimo.

Gli utenti ricoverati in strutture residenziali, sono esenti dal pagamento delle quote relative a mensa e trasporto in quanto i proventi derivanti dalla titolarità delle pensioni di cui sopra vengono incamerate da parte del CISS 38 a parziale integrazione della retta alberghiera.

Le quote relative al servizio di mensa e trasporto verranno adeguate annualmente all'indice di inflazione programmata (art. 44. Legge 724/94) con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CISS 38.

Art. 17- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI

I criteri per la determinazione della contribuzione a carico dell'utenza fanno riferimento al "Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", approvato con Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio.

Ai fini della definizione della base di computo della contribuzione a carico degli utenti, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 3 Maggio 2000 n. 130, e come prevede il regolamento sopra citato, per la determinazione della contribuzione a carico dell'utenza del Servizio Semiresidenziale "Centri Diurni Disabili" al valore I.S.E.E. sono aggiunte le disponibilità finanziarie, sono detratte le spese sostenute per l'inserimento in strutture residenziali o di cura, e per l'assistenza domiciliare privata con le modalità di seguito specificate.

Ai fini della definizione della contribuzione, è istituita una fascia di esenzione, non inferiore all'importo annuale dell'assegno sociale INPS dell'anno di riferimento.

Criteri di calcolo:

- Calcolo del reddito individuale (I.S.E.E.);

- Al valore I.S.E.E., al fine di escludere il cumulo di benefici aventi analoga finalità assistenziale, sono integrate le seguenti voci:

- integrazione delle disponibilità finanziarie esenti dall' imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondenti a titolo di minorazione;

- detrazione del 100% della spesa per servizi di assistenza o sostegno educativo comprovata da idonea documentazione che attesti la regolarità contrattuale.

La quota di contribuzione dell'utente al costo del servizio è determinata sulla base della seguente tabella.

Tabella di contribuzione dell'utente al costo del servizio

VALORE ISEE INTEGRATO	QUOTA TRASPORTO	QUOTA MENSA
</= importo annuale dell'assegno sociale INPS dell'anno di riferimento	ESENTE	ESENTE
Importo annuale dell'assegno sociale INPS dell'anno di riferimento + 1 – 7.000	3,00	3,92
7.000,01 - 10.000	3,74	3,92
> 10.000	4,11	3,92

La quota di contribuzione a carico dell'utenza è calcolata con il criterio della progressività sulla base della formula **(reddito ISEE – limite inferiore fascia di appartenenza)/ intervallo interno della fascia di appartenenza* differenziale fra quota di contribuzione della fascia di appartenenza e quota di contribuzione della fascia precedente + importo della quota di contribuzione della fascia precedente.**

Il costo del servizio semiresidenziale "Centri Diurni Disabili", è soggetto ad aggiornamento annuale, in relazione agli adeguamenti contrattuali ed agli incrementi ISTAT. Il Consiglio di Amministrazione con propria Deliberazione provvede periodicamente alla ridefinizione della Tabella di contribuzione dell'utente al costo del servizio, tenuto conto dei fattori di aggiornamento.

Ulteriori criteri e precisazioni:

- la contribuzione a carico dell'utenza è riferita esclusivamente all'utente preso in carico indipendentemente dal numero dei componenti della famiglia;

- Il valore I.S.E.E. di riferimento per il calcolo della contribuzione a carico dell'utenza è quello attestato al momento della richiesta di attivazione del servizio, e relativo alla situazione economica dell'anno solare precedente; la contribuzione calcolata con i criteri sopra specificati ha validità per un periodo di 12 mesi dall'attivazione del Servizio, con la rivalutazione ad inizio anno dell'importo previsto; trascorsi 12 mesi dall'attivazione del Servizio deve essere ripresentata l'attestazione dell' I.S.E.E., relativo alla situazione economica dell'anno solare precedente, per il calcolo della nuova quota di contribuzione; l'utenza ha comunque la facoltà di presentare, in ogni momento, una nuova attestazione nell'eventualità di mutamenti delle condizioni economiche;

- Le disponibilità finanziarie esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposti a titolo di minorazione sono considerati, ai fini della definizione della base di

computo della contribuzione a carico degli utenti, dal momento dell'acquisizione del diritto (certificato dal verbale della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità della Medicina Legale dell'A.S.L. o da comunicazione dell'I.N.P.S.);

- I pagamenti delle quote a carico dell'utenza devono essere regolarizzati entro 30 giorni dal ricevimento dei bollettini postali predisposti dal C.I.S.S. 38, in caso di ritardo di pagamento verrà inviato un sollecito e trascorsi ulteriori 30 giorni senza regolarizzare il C.I.S.S. 38 si riserva di attivare il recupero crediti per vie legali;

- I bollettini postali sono di norma predisposti a cadenza trimestrale, salvo specifici accordi intercorsi con l'utente – gli importi inferiori a 10 euro verranno in ogni caso rinviati alla successiva emissione di bollettini fino al raggiungimento di tale importo;

- Per le persone non residenti in un Comune del CISS 38 viene applicata la quota massima di contribuzione indipendentemente dalla situazione economica; per le situazioni in attesa di formalizzazione della residenza in un Comune del CISS 38 si applicano i criteri di calcolo sopra descritti;

- In casi particolari e motivati l'Assistente Sociale di riferimento può proporre al Servizio diversi criteri di calcolo per la determinazione della contribuzione e/o diverse modalità di pagamento